Autorità Nazionale Anticorruzione - SG - UPROT Ufficio Protocollo - Prot. Ingresso N.0140306 del 26/10/2015

Prefettura Milano - UTG - Ufficio di Gabinetto - Prot. Uscita N.0101224 del 23/10/2015

RISERVATA AMMINISTRATIVA

Prefettura di Milano

Milano, 23 ottobre 2015

Prot. n. 12B2/2015-014112 Gab

Trasmissione via mail

Spett.le Sig. Presidente
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Roma

OGGETTO: Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ad oggetto "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 24-6-2014.
Provvedimento di applicazione delle misure per la straordinaria e temporanea gestione della Società GRI.KA COSTRUZIONI Srl relativamente alla completa esecuzione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi alla "Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e Interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la prog. Km 31+860,63, cat. OG3 D.P.R. 207/2010" ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM, ai sensi dell'art. 32 c. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114.

In relazione all'oggetto, si trasmette il decreto, adottato in data odierna, con il quale sono state disposte, nei confronti della Società GRI.KA COSTRUZIONI Srl, le misure ai sensi dell'art. 32, c. 10, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, relativamente al contratto di appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM.

IL PREFETTO
(Tronca)

PREFETTURA DI MILANO
TELEGRAFO
23 OTT. 2015
ORE REC
PROT. N° 414

RISERVATA AMMINISTRATIVA

RISERVATA AMMINISTRATIVA

Il Prefetto di Milano

Prot. n. 12B2/2015-014112 Gab.

Milano, 23 ottobre 2015

PREMESSO che:

- il 25 giugno 2014 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche, e il 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, che ha convertito, con modificazioni, il citato Decreto Legge;
- con le nuove norme, anche alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcune imprese operanti nell'ambito dei lavori Expo, è stata istituita un'Unità Operativa Speciale per l'Expo, che supporterà il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, nello svolgimento dei "... *compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015* ...";
- il Decreto Legge, oggi convertito con modificazioni nella citata Legge n. 114/2014, inoltre, ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese, nell'ambito della prevenzione della corruzione, qualora l'Autorità giudiziaria proceda, nei confronti degli organi sociali delle stesse, per alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione, " ... *ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali* ..."[1];
- in tali casi il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente, in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante, di adottare le misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale, attraverso la nomina di uno o più amministratori, in

[1] Cfr. art. 32, comma 1 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... *Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante* ...".

numero non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;

- le medesime misure sopra descritte si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione interdittiva antimafia e "... *sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorchè ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159*";
- in tale ultimo caso, "... *le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC ...*"[2];

VISTI:

- il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa[3];
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26 novembre 2014, con la quale sono state fornite le prime indicazioni interpretative in relazione all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 153/2014 ad oggetto "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"[4];

---

[2] Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014: " ... *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC...*".

[3] Cfr., Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2014

[4] Cfr., Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto "Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 28 gennaio 2015;

DATO ATTO che, nell'ambito dell'azione di controllo antimafia effettuata sugli interventi e sulle opere essenziali e connesse Expo, questa Prefettura ha attivato una complessa e articolata attività di "analisi di sistema", come risultante da una lettura incrociata degli elementi informativi resi disponibili dalle banche dati in uso all'Ufficio, e ha proceduto, lo scorso 21 settembre, a emettere un'informazione interdittiva antimafia, nei confronti dell'impresa GRI.KA Costruzioni Srl, affidataria di diversi appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale, tra i quali, in particolare quello avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi alla "Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e Interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la prog. Km 31+860,63, cat. OG3 D.P.R. 207/2010" ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM;

PRESO ATTO che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 159/2013, come aggiunto dall'art. 3, comma 2, punto 2), del D.Lgs. n. 153/2014, la suddetta informazione antimafia interdittiva, emessa lo scorso 21 settembre u.s., ai sensi dell'art. 84 co. 4 e 91 del D.Lgs 159/2011, è stata comunicata:

- per estratto, al Consorzio Costruttori TEEM, a Tangenziale Esterna Spa, a Concessioni Autostradali Lombarde Spa, aM4 Spa nonché a Metropolitana Milanese Spa, con nota prot. p.n. datata 21 settembre 2015 e trasmessa in data 22 settembre, richiedendo, al contempo, alle stesse di comunicare, entro 48 ore, l'eventuale sussistenza degli elementi previsti dalla Legge, al fine di consentire a questo Ufficio la valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, come convertito nella Legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
- alla società GRI.KA Costruzioni Srl, per estratto con nota prot. p.n. datata datata 21 settembre 2015 e trasmessa in data 22 settembre

PRESO ATTO, inoltre, che:

- coerentemente con quanto precisato dalla suddetta Circolare ministeriale del 26 novembre 2014, al fine "... *di assicurare il necessario raccordo con l'Autorità Nazionale Anticorruzione* ...", di tutto quanto sopra è stata data comunicazione al Presidente dell'ANAC, informandolo che, da quanto comunicato dalla società Expo 2015 Spa e verificato dallo scrivente, è emersa la sussistenza degli elementi previsti dalla Legge per l'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui trattasi, relativamente all'appalto in questione;

- in data 23 ottobre 2015 è pervenuta apposita nota, con la quale il Presidente dell'ANAC ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, esprimendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, esprimendo l'avviso di applicare la più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;

RITENUTO, ai fini di cui sopra, di dover preventivamente procedere alla verifica e all'accertamento dei presupposti indicati al comma 10 del predetto art. 32, sotto i profili soggettivi ed oggettivi dell'ambito di applicazione della norma;

RITENUTA sussistente la propria competenza a provvedere in merito, sia sotto il profilo della competenza *ex lege* attribuita allo scrivente, sulle opere Expo, dall'art. 3 quinquies, del DL n. 135/2009, convertito in Legge n. 166/2009, sia sotto il profilo della competenza territoriale in relazione al luogo ove ha sede la stazione appaltante e ha luogo l'esecuzione del contratto in questione, giusto il disposto previsto dal comma 1 del citato art. 32, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, sia in relazione al paragrafo 5 delle citate seconde Linee Guida che attribuisce al Prefetto che ha emesso l'informazione antimafia interdittiva, la titolarità del potere di avviare il procedimento per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 e di adottare il relativo provvedimento finale;

DATO ATTO, sotto un profilo oggettivo, che l'attivazione delle misure di gestione previste dal citato art. 32, comma 10 è possibile qualora " ... *sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine*

di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici ancorchè ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159"[5];

CONSIDERATO che, di seguito a quanto richiesto al Consorzio Costruttori TEEM con la citata nota del 21 settembre 2015, lo stesso ha trasmesso, con note del 24 settembre 2015, del 1 ottobre 2015 e del 6 ottobre 2015, le risultanze dell'istruttoria effettuata da Lambro S.c.a.r.l. assegnataria del "Lotto C" della Tangenziale Est Esterna di Milano, per gli appalti affidati dal Consorzio Costruttori TEEM[6];

DATO ATTO che, sotto il profilo dell' "... *l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali ...",* il Consorzio Costruttori TEEM ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti dall'art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, ai fini dell'applicazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione della società GRI.KA Costruzioni Srl, per i seguenti motivi, meglio precisati nella relazione a firma del predetto Consorzio, dalla quale risulta che:

- l'elemento dirimente per l'applicazione delle predette misure è legato alla necessità che le lavorazioni in corso affidate alla GRI.KA Costruzioni Srl, relativamente al succitato contratto di affidamento, eseguite nella misura dell'86% dei lavori, continuino senza interruzioni, in considerazione dell'inscindibile legame esistente con altre lavorazioni in corso affidate a ditte differenti;
- l'impresa GRI.KA Costruzioni Srl ha realizzato, sino ad oggi, con proprie maestranze e propri mezzi, la totalità delle pile e delle solette del viadotto Lambro, opera di particolare complessità per dimensioni (78000 mq), altezza da terra delle pile (media 15 m.) e particolarità di schema realizzativo (esecuzione delle operazioni di casseratura e betonaggio in concomitanza alle operazioni sullo stesso viadotto di saldature delle

[5] Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.
[6] Cfr., note del Consorzio Costruttori TEEM Prot. 150924014CCT/MAG/GR/mm del 24 settembre 2015, Prot. 151001001CCT/MAG/GR/ma del 1 ottobre 2015 e Prot. 151006004CCT/MAG/GR/ma del 6 ottobre 2015

carpenterie metalliche). Questa esecuzione in simbiosi ha permesso il rispetto dei programmi e l'apertura al traffico dell'asse principale nei tempi previsti (16.05.2015);

- l'estromissione della società, proprietaria di strumenti che consentono la realizzazione delle pile in cemento armato, comporterebbe la necessità di reperire altrove detti strumenti con conseguente paralisi di tutte quelle lavorazioni eseguite da terzi prodromiche e/o comunque connesse alle lavorazioni eseguite dalla GRI.KA Costruzioni Srl;
- solo il personale della GRI.KA Costruzioni Srl (in media 30 operai) ha, oggi, in cantiere la formazione necessaria dal punto di vista della sicurezza, oltre che tecnico professionale per completare le opere ancora da realizzare (viadotto sul Lambro e sulla FFSS della provinciale nuova SP 17) nei tempi previsti e secondo le istruzioni della ditta di carpenteria metallica. Occorre inoltre considerare il tempo necessario, ricerca di mercato e conclusione del contratto di autorizzazione in base al Protocollo di Legalità, di una nuova società esecutrice, in quanto Lambro S.c.a.r.l. non dispone ad oggi in cantiere di altri affidatari formati, dotati di mezzi necessari e nel numero sufficiente per realizzare un'opera di pari complessità come quella ad oggi portata a termine dall'impresa GRI.KA Costruzioni Srl. La sua estromissione comporterebbe, quindi, un fermo cantiere stimato di almeno due mesi che finirebbe col riflettersi negativamente sull'intero fisiologico svolgimento dei lavori;
- lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori darebbe luogo ad inadempienze contrattuali nei confronti del concessionario e a richieste di maggiori oneri da parte degli affidatari, le cui lavorazioni sono connesse a quelle della GRI.KA Costruzioni Srl, con inevitabile lesione dell'interesse pubblico connesso alla tempestiva consegna dell'opera e con la violazione del principio di economicità legato al rispetto del cronoprogramma.

CONSIDERATO, infine, che l'attivazione delle misure di gestione ex art. 32, comma 10, del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, nei confronti dell'impresa GRI.KA Costruzioni SrL, in relazione all'appalto del quale la predetta impresa è affidataria, come meglio richiamato in premessa e nell'informazione interdittiva antimafia del 21 settembre u.s., è stata preceduta dalla comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7

della Legge n. 241/1990, stante la natura cogente della norma e la sua incidenza così invasiva nella sfera dell'autonomia privata e di impresa;

ATTESO che, in tale fase partecipativa al procedimento non è risultata agli atti di questa Prefettura alcuna comunicazione da parte dell'impresa GRI.KA Costruzioni SrL avente ad oggetto elementi utili rispetto alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari all'adozione delle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del DL 90/2014, convertito nella L. 114/2014;

CONSIDERATO che in data 14 ottobre 2015 questa Prefettura ha provveduto a trasmettere alla società in questione copia del provvedimento integrale dell'informazione antimafia interdittiva e, prendendo atto della mancanza di osservazioni da parte della medesima in ordine alla richiesta valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al richiamato art. 32 comma 10, ha disposto la chiusura del succitato procedimento;

CONSIDERATO che la società GRI.KA Costruzioni SrL ha formulato istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 ed è stata, quindi, fissata la data del 20 ottobre 2015 per l'esercizio del relativo diritto;

CONSIDERATO che nel corso dell'incontro volto a consentire all'istante il legittimo esercizio del diritto di accesso agli atti, i legali della società Gri.Ka Costruzioni Srl hanno eccepito la chiusura del procedimento amministrativo volto alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui al richiamato art. 32, comma 10, DL 90/2014 convertito nella L 114/2014, in assenza di una preventiva pronuncia da parte della Prefettura in ordine alla richiesta di audizione;

CONSIDERATO che, solo nel corso di tale incontro l'Ufficio prefettizio è venuto a conoscenza della richiesta di audizione formulata nell'interesse della società in questione, ritenendo, pur in assenza di espressa previsione normativa, di riaprire i termini del succitato procedimento e invitando, quindi, il legale rappresentante della società, o un proprio delegato, a

presentarsi in Prefettura il giorno 23 ottobre 2015 per dar corso alla richiesta di audizione o, alternativamente a fornire, entro il medesimo termine, eventuali osservazioni in ordine alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti previsti dal succitato art. 32, comma 10, DL 90/2014 convertito nella L 114/2014[7];

PRESO ATTO che in data 23 ottobre 2015 nessuno, nell'interesse della Gri.Ka Costruzioni Srl, si è presentato in Prefettura per dar corso alla succitata richiesta di audizione ma che, nella medesima data, è pervenuta nota[8], a firma del legale della società, con la quale è stata, tra l'altro, evidenziata la necessità per la Gri.Ka Costruzioni Srl di poter continuare a svolgere le proprie prestazioni aziendali attualmente ancora in essere, atteso che le suddette *"sono in corso di ultimazione (ultimazione che è prevista in linea di massima entro il 31.01.2016) e che si tratta di opere essenziali , peculiari, strettamente legate alle specifiche caratteristiche professionali della Gri.Ka e dei suoi dipendenti: ne consegue che non si tratta di prestazioni fungibili e quindi non sostituibili, quantomeno in tempi contenuti"*

CONSIDERATO che, per quanto sopra richiamato, nella fase di partecipazione al procedimento la società in questione non ha fornito alcun elemento utile rispetto alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari all'adozione delle misure per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

CONFERMATA, quindi, innanzitutto, alla luce di tutto quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10 dell'art. 32 del predetto DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

PRESO ATTO di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, di quanto espresso nella documentazione tecnica prodotta dal Consorzio Costruttori TEEM e tenuto conto di quanto in esse contenuto, con particolare riguardo alla possibilità di applicare la misura della straordinaria e

[7] Cfr. Nota della Prefettura di Milano del 21.10.2015, Prot. n. 12B7/ 2013-002741
[8] Cfr. Nota dello Studio Legale Pasquini & Caldana del 23 ottobre 2015

temporanea gestione limitatamente all'appalto avente ad oggetto l'"Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e Interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la prog. Km 31+860,63, cat. OG3 D.P.R. 207/2010" ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM;

VISTO l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009, in forza del quale al Prefetto della provincia di Milano è stato affidato, in particolare per quanto concerne l'Expo, il coordinamento delle attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, attribuendogli competenze speciali e derogatorie rispetto a tutta la filiera delle imprese operanti nell'Expo, assoggettate a procedure più stringenti di controllo, indipendentemente dalla sede legale della società e dall'importo del contratto;

DATO ATTO che le innovative misure previste dalla novella governativa, ora recepita in Legge, devono essere attivate dal Prefetto, di sua iniziativa, e previa valutazione della sussistenza dei presupposti previsti dal citato art. 32, comma 10, meglio sopra precisati;

CONSIDERATO, al riguardo, che, come ampiamente documentato dal Consorzio Costruttori TEEM, la società GRI.KA Costruzioni Srl è proprietaria di strumenti che consentono la realizzazione delle pile in cemento armato la cui estromissione comporterebbe la necessità di reperire altrove detti strumenti con conseguente paralisi di tutte quelle lavorazioni eseguite da terzi prodromiche e/o comunque connesse alle lavorazioni eseguite dalla GRI.KA Costruzioni Srl, con l'inevitabile conseguenza di un fermo cantiere stimato di almeno due mesi, che finirebbe col riflettersi negativamente sull'intero fisiologico svolgimento dei lavori;

CONSIDERATO, inoltre, che lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori darebbe luogo ad inadempienze contrattuali nei confronti del concessionario e a richieste di maggiori oneri da parte degli affidatari, le cui lavorazioni sono connesse a quelle della GRI.KA Costruzioni Srl,

con inevitabile lesione dell'interesse pubblico connesso alla tempestiva consegna dell'opera e con la violazione del principio di economicità legato al rispetto del cronoprogramma.

VALUTATA, pertanto, la sussistenza degli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, per i seguenti motivi:

- l'impresa GRI.KA Costruzioni Srl ha realizzato, sino ad oggi, con proprie maestranze e propri mezzi, la totalità delle pile e delle solette del viadotto Lambro, opera di particolare complessità per dimensioni (78000 mq), altezza da terra delle pile (media 15 m.) e particolarità di schema realizzativo (esecuzione delle operazioni di casseratura e betonaggio in concomitanza alle operazioni sullo stesso viadotto di saldature delle carpenterie metalliche). Questa esecuzione in simbiosi ha permesso il rispetto dei programmi e l'apertura al traffico dell'asse principale nei tempi previsti (16.05.2015);
- l'estromissione della società, proprietaria di strumenti che consentono la realizzazione delle pile in cemento armato, comporterebbe la necessità di reperire altrove detti strumenti con conseguente paralisi di tutte quelle lavorazioni eseguite da terzi prodromiche e/o comunque connesse alle lavorazioni eseguite dalla GRI.KA Costruzioni Srl;
- solo il personale della GRI.KA Costruzioni Srl (in media 30 operai) ha, oggi, in cantiere la formazione necessaria dal punto di vista della sicurezza, oltre che tecnico professionale per completare le opere ancora da realizzare (viadotto sul Lambro e sulla FFSS della provinciale nuova SP 17) nei tempi previsti e secondo le istruzioni della ditta di carpenteria metallica. Occorre inoltre considerare il tempo necessario, ricerca di mercato e conclusione del contratto di autorizzazione in base al Protocollo di Legalità, di una nuova società esecutrice, in quanto Lambro S.c.a.r.l. non dispone ad oggi in cantiere di altri affidatari formati, dotati di mezzi necessari e nel numero sufficiente per realizzare un'opera di pari complessità come quella ad oggi portata a termine dall'impresa GRI.KA Costruzioni Srl. La sua estromissione comporterebbe, quindi, un fermo cantiere stimato di almeno due mesi che finirebbe col riflettersi negativamente sull'intero fisiologico svolgimento dei lavori;

- lo slittamento del termine di ultimazione dei lavori darebbe luogo ad inadempienze contrattuali nei confronti del concessionario e a richieste di maggiori oneri da parte degli affidatari, le cui lavorazioni sono connesse a quelle della GRI.KA Costruzioni Srl, con inevitabile lesione dell'interesse pubblico connesso alla tempestiva consegna dell'opera e con la violazione del principio di economicità legato al rispetto del cronoprogramma.
- la salvaguardia di tali interessi, unitamente a quelli inerenti l'interesse pubblico di tutela della legalità e di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, richiede l'attivazione delle misure di straordinaria e temporanea gestione dell'appalto previste dal predetto comma 1, lett. b), al fine di garantire un presidio e un monitoraggio costante per tutto il perdurare degli appalti, tesi ad assicurare che gli stessi proseguano regolarmente, nel rispetto dei tempi preventivati, e al riparo da qualsiasi tentativo di condizionamento criminale;

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dai commi 1 e 2, nelle parti compatibili ed applicabili, e dal comma 10 dell'art. 32 del DL n. 90/2014, come convertito nella Legge n. 114/2014;

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società GRI.KA Costruzioni Srl, procedendo alla nomina di uno o più amministratori cui vengano attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto l'"Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e Interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la prog. Km 31+860,63, cat. OG3 D.P.R. 207/2010" ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, " ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura* ..."[9];

[9] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

RITENUTO, al contempo, di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013[10], nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013[11] e della definizione delle relative tabelle;

INTERPELLATO, all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, il Dr. Luigi Predeval, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del DL in questione, convertito nella Legge n. 114/2014, e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione ai succitati appalti, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO che il Dr. Luigi Predeval:

- vanta una riconosciuta esperienza manageriale in diversi settori di produzione di beni e servizi, di produzione e distribuzione di beni di largo consumo, nel settore della distribuzione, e della ristorazione, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;
- ha conseguito un Master in Finanza presso la Harvard Business School, è attualmente Amministratore Delegato della Società GHT/Genova Hight Tech SpA che ha in corso di realizzazione importanti infrastrutture edilizie di respiro europeo, tra le quali il Polo Tecnologico e Scientifico di Genova, ove avrà sede, tra le altre cose, l'Istituto Italiano Tecnologico e l'Università di Genova; ricopre, inoltre, il ruolo di Consigliere di Amministrazione di diverse Società che sviluppano circa € 400.000.000,00 di fatturato, e di Consigliere per l'Italia del Fondo anglo americano con oltre 8.000.000.000,00 $ assets investiti;
- svolge, da diversi anni, un'intensa attività imprenditoriale, manageriale e di consulenza per importanti Società e Fondi, è stato Presidente e Amministratore Delegato della Società SO.GE.MI. SpA, che gestisce, per conto del Comune di Milano, i mercati generali, esperienze tutte che qualificano la specifica capacità gestionale e manageriale di un'azienda quale la GRI.KA Costruzioni Srl, e di un appalto come quello in questione, che coinvolge "trasversalmente" diversi soggetti ed Enti, di varia natura e operatività;

[10] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.
[11] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

Il Prefetto di Milano

RITENUTO di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali alla conclusione delle opere oggetto del contratto e, comunque, fino alla regolare esecuzione, al fine di garantire la corretta e completa funzionalità del sito espositivo in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.lgs. n. 163/2006;
- l'art. 3 quinquies del D.L. n. 135/2009;
- il D.Lgs. n. 159/2011;
- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014;
- il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio u.s. tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, con il quale vengono adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- la Circolare del Ministero dell'Interno, n. 11001/119/20(9) del 26 novembre 2014 ad oggetto Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- le seconde Linee Guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia del 27 gennaio 2015;

DECRETA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
2. di prendere atto che in data 21 settembre u.s. è stata adottata un'informazione interdittiva antimafia nei confronti della società GRI.KA Costruzioni Srl affidataria di diversi

appalti connessi alla realizzazione dell'Esposizione Universale, tra i quali, in particolare quello avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi alla "Esecuzione delle opere in cemento armato inerenti la realizzazione dei Viadotti sul fiume Lambro e Interconnessione con l'Autostrada A1 ricadenti nel tratto compreso tra la prog. Km 31+860,63, cat. OG3 D.P.R. 207/2010" ricadenti nel "Lotto C" dell'assegnataria Lambro S.c.a.r.l. della Tangenziale Est Esterna di Milano, affidati dal Consorzio Costruttori TEEM,;

3. di prendere atto di quanto comunicato dal Presidente dell'ANAC, il quale ha prestato il proprio apporto collaborativo al procedimento in atto, fornendo una propria valutazione ai fini dell'applicazione delle misure previste dal citato art. 32, e, in particolare, esprimendosi per l'applicazione della più grave misura prevista dall'art. 32, comma 1, lettera b) del predetto DL;

4. di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria effettuata da Lambro S.c.a.r.l. assegnataria del "Lotto C" della Tangenziale Est Esterna di Milano, per gli appalti affidati dal Consorzio Costruttori TEEM[12], meglio precisate in premessa, in ordine alla sussistenza dell'" ... *urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici* ..."[13];

5. di ritenere sussistenti gli elementi previsti dall'art. 32, comma 10 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

6. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal comma 1 e 2, per quanto compatibili ed applicabili, e 10 dell'art. 32 del predetto DL, convertito in Legge n. 114/2014;

7. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società GRI.KA Costruzioni Srl, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione della suddetta impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto in corso di esecuzione, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, " ... *gli amministratori ... sostituiranno i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle*

[12] Cfr., note del Consorzio Costruttori TEEM Prot. 150924014CCT/MAG/GR/mm del 24 settembre 2015, Prot. 151001001CCT/MAG/GR/ma del 1 ottobre 2015 e Prot. 151006004CCT/MAG/GR/ma del 6 ottobre 2015

attività di impresa connesse all'esecuzione dell'appalto da cui trae origine la misura ..."[14], e riservandosi di nominare, nel prosieguo delle predette misure, altri amministratori, nel numero massimo di tre, giusto il disposto del comma 2 del predetto art. 32, DL n. 90/2014, e in rapporto alle necessità che dovessero emergere nel corso della prosecuzione dei lavori;

8. di procedere alla nomina di un amministratore, giusto il disposto del comma 2 dell'art. 32 DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014,;

9. di nominare il dr. Luigi Predeval, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società GRI.KA Costruzioni Srl, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 32 del DL n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;

10. di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013[15], nelle more dell'approvazione del Regolamento attuativo di cui all'art. 8 del suddetto D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013[16] e della definizione delle relative tabelle;

11. di stabilire che la durata della misura di straordinaria gestione sia individuata in ragione delle esigenze funzionali all'esecuzione delle opere oggetto del contratto al fine di garantire la corretta e completa funzionalità del sito espositivo in virtù della necessità di assicurare e monitorare tutto il residuo arco temporale di prosecuzione dell'appalto stesso, e delle particolari esigenze di tutela della legalità dettate per l'Esposizione Universale Expo Milano 2015;

DISPONE

12. di notificare, nelle forme di legge, il presente atto alla società GRI.KA Costruzioni Srl, e al Consorzio Costruttori TEEM;

13. di comunicare il presente atto al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, al Ministero dell'Interno – Gabinetto e CCASGO, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, all'Avvocatura Generale dello Stato, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e, per quanto

[13] Cfr., art. 32, comma 10 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, cit.
[14] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.
[15] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.
[16] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.

Il Prefetto di Milano

di competenza, alla Prefettura di Verona, in qualità di Prefettura ove ha sede legale la società GRI.KA Costruzioni Srl;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lombardia - Sezione di Milano, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

15. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Milano e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte dalle predette imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza. (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 DM 415/1994).

IL PREFETTO
(Tronca)

UT/MD
\\misrvfstor0001\ANAC\ANAC\GRI.KA Costruzioni Srl\COMMISSARIAMENTO SOCIETA'\provvedimento commissariamento GRI.KA Costruzioni Srl.doc

[16] Cfr., in merito, Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 luglio 2015 tra il Ministero dell'Interno e l'ANAC, cit.